

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"ASSOCIAZIONE INSIEME PER IL MALAWI ODV"

- ARTICOLO 1 -

DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modificazioni, l'organizzazione non riconosciuta di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE INSIEME PER IL MALAWI ODV".

- ARTICOLO 2 -

SEDE

L'Associazione ha sede in Ranica (BG). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

- ARTICOLO 3 -

SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u) del D.lgs. 117/2017, ha per oggetto esclusivo o principale la beneficenza, il sostegno a distanza, l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ed in particolare nei confronti della popolazione malnutrita del Malawi.

L'Associazione nasce da un forte senso di solidarietà internazionale, per la tutela, la cura e l'aiuto allo sviluppo sociale, fisico, culturale e spirituale dei bambini orfani e di strada, ma anche di anziani in Malawi.

L'Associazione può svolgere attività di volontariato atte alla realizzazione di progetti legati ad immobili abitativi e scuole in Malawi, allo scopo di realizzare complessi capaci di dare ospitalità, cura, educazione e mantenere bambini orfani e di strada.

L'Associazione può promuovere, altresì, iniziative di adozione a distanza, iniziative tese a conferire borse di studio, nonché attività pubbliche e private tese a far conoscere il valore umano, sociale e spirituale dell'iniziativa, con l'intento, tra l'altro, di raccogliere fondi sia per la costruzione, la gestione e lo sviluppo di progetti a favore della cittadinanza del Malawi.

L'Associazione potrà intitolare tali progetti, realizzati nell'ambito dello scopo associativo, a quelle persone, gruppi, comunità ed associazioni e Enti pubblici, che si siano fortemente impegnate nella raccolta o nell'offerta di fondi economici e/o beni materiali utili ai fini di rendere possibile la loro concretizzazione.

L'Associazione è apertistica, aconfessionale, a struttura democratica, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste ultime, nei limiti stabiliti dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modificazioni. La loro individuazione e documentazione potrà essere operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, nei limiti e nel rispetto dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Le attività principali o quelle ad esse secondarie e strumentali sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della propria attività di interesse generale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

- ARTICOLO 4 -

SOCI

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità ed i principi statuari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità previste nel presente Statuto.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.



La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Prima di essere ammesso, l'aspirante socio deve comunque procedere a sostenere la domanda con il versamento della quota associativa nell'entità definita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

La domanda si ritiene accolta ove la richiesta di adesione non venga espressamente rifiutata entro sessanta giorni. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro il medesimo termine. In questo caso l'aspirante socio entro i successivi sessanta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

- ARTICOLO 5 -

DIRITTI E OBBLIGHI

Tutti i soci godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri ed obblighi. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletto alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro quindici giorni.

I soci devono versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

- ARTICOLO 6 -

DIRITTI E OBBLIGHI

La qualifica di socio non è trasmissibile ed il contributo associativo non è trasmissibile, rimborsabile né rivalutabile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. All'atto di ammissione i soci restano impegnati all'appartenenza all'Associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:

- per morte;
- per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione con preavviso di almeno trenta giorni. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
 - per essersi il socio reso colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
 - per avere svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;



- 
- per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento da comunicare per iscritto al socio destinatario. Contro detto provvedimento il socio ha sessanta giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre sessanta giorni dal ricorso medesimo. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

- ARTICOLO 7 -

PATRIMONIO

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e dalle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione.

- ARTICOLO 8 -

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e di Revisione (al verificarsi dei presupposti di legge).



I componenti degli organi sociali svolgono la propria attività gratuitamente (ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e di revisione); non può essere loro attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- ARTICOLO 9 -

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita dai soci che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio. È convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o 1/3 (un terzo) del Consiglio lo ritengano opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo che garantisca il ricevimento, a ciascuno dei soci almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

È consentito lo svolgimento dell'assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

- ARTICOLO 10 -

COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo, decidendone la composizione numerica;
- d) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale;
- e) qualsiasi delibera attinente all'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- f) l'approvazione di un regolamento interno;
- g) le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

- ARTICOLO 11 -

DIRITTO DI VOTO



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni associato ha diritto a farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta e firmata. Ciascun associato ha diritto ad un voto e non potrà avere più di due deleghe.

- ARTICOLO 12 -

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. È composto da un numero di membri che può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto coloro che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà si intende decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

- ARTICOLO 13 -

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito, anche a mezzo fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo che garantisca il ricevimento, almeno sette giorni prima, dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo che garantisca il ricevimento almeno tre giorni prima).

Il Consiglio è convocato, inoltre, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica.



Amor

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persone designate dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, eccetto quanto stabilito al precedente primo comma.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il Tesoriere, il Vice Presidente ed il Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio.

- ARTICOLO 14 -

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) predisporre eventuali relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- c) predisporre annualmente il bilancio d'esercizio;
- d) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- e) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea eventuali regolamenti interni o la modifica dello Statuto;
- f) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- e) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione;
- g) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili registrati e altri beni; stipulare mutui, e concedere pegno e ipoteca relativamente ai beni sociali, concedere fidejussioni ed altre malleverie.

Il Consiglio determina, inoltre, l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri ed al Segretario.

- ARTICOLO 15 -

PRESIDENZA

Al Presidente ed al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.



Onore

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

- ARTICOLO 16 -

TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o a lui affidate; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente, che del Revisore Legale.

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutti i movimenti di cassa.

Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso istituti di Credito indicati dal Consiglio.

Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli Istituti Bancari senza regolare autorizzazione firmata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

A richiesta del Consiglio Direttivo il Tesoriere deve presentare la situazione di cassa aggiornata.

- ARTICOLO 17 -

SEGRETARIO

Il Segretario cura la compilazione del bilancio d'esercizio da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati.

Tiene aggiornati i libri sociali, redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Firma la corrispondenza, i mandati di pagamento e quant'altro su incarico del Presidente.

- ARTICOLO 18 -

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, qualora nominato, è monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Deve essere indipendente, esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'Organo di Controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

- ARTICOLO 19 -



REVISORE LEGALE

L'organo di revisione, qualora nominato, è monocratico e viene eletto dall'Assemblea tra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

Il Revisore Legale deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Il Revisore Legale dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

- ARTICOLO 20 -

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

- ARTICOLO 21 -

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività di interesse generale o di quelle diverse, secondarie e strumentali alle prime.

- ARTICOLO 22 -

REGOLAMENTI INTERNI

Il Consiglio Direttivo può elaborare regolamenti interni che dovranno essere approvati dall'Assemblea.

- ARTICOLO 23 -

DURATA E SCIoglimento

L'Associazione ha una durata illimitata. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere da questi devoluto, previo parere positivo della competente struttura del registro unico nazionale del Terzo Settore, a favore di altri enti del Terzo Settore aventi scopi uguali o simili a quelli dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci e in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

[Handwritten signature]
Anolore

- ARTICOLO 24 -

ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, di cui agli artt. 45 e seguenti del Digs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante e fornisce le informazioni, le modifiche e gli aggiornamenti di cui all'art. 48 dello stesso decreto.

- ARTICOLO 25 -

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, che possa formare oggetto di contrasto, può essere devoluta ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo, il quale provvederà entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. L'arbitro deciderà in base alle norme di legge e la decisione sarà inappellabile.

- ARTICOLO 26 -

RINVIO AL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, del Digs. 117/2017 e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.

Il Segretario

Antonio Prolo

Il Presidente

Luigi Sassi

Prolo

Verbale di Assemblea straordinaria del 27 gennaio 2025

In data 27 gennaio 2025, alle ore 19:00, si è riunita presso la sede legale in Ranica (BG), via Zanino Colle n. 14/A, l'Assemblea dell'Associazione Insieme per il Malawi - Onlus, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla disciplina delle Organizzazioni di Volontariato così come prevista dal Codice del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 8 assume la presidenza la Presidente dell'Associazione, Sig.ra Antonella Sesana, la quale, constatato che sono presenti n.7 soci aventi diritto di voto su n. 7 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di prima convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.ra Antonella Assolari.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1. Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto al fine di adeguarlo alla riforma del Terzo Settore.

La Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo statuto alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, di cui al Dlgs 117 del 2017.

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 16 gennaio 2025, precisando che il medesimo è stato aggiornato con le disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato dal Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di iscriversi nella corrispondente sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:30.

Il segretario

Sig.ra Antonella Assolari

La Presidente

Sig.ra Antonella Sesana

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE BERGAMO I

Registrazione n. 30 GEN. 2025
al n. 275
con Data 200,20
(DUE AMM/00)

IL FUNZIONARIO
VINCENZO CACACE

